



Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 35 del 08.09.2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale N° 17 dell'11.08.2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale N° 9 del 26.02.2016

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Dlgo 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge N°147 del 27 dicembre 2013, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

Art. 2 Presupposto per l'applicazione del tributo

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3. Soggetti passivi

Il tributo è dovuto da coloro che, a qualsiasi titolo, possiedono occupano o detengono locali o aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti dei nuclei familiari o tra coloro che usano in comune i locali.

Nel caso di utilizzazione temporanea di durata non superiore ai sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto esclusivamente dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Per gli immobili utilizzati e/o occupati a titolo di comodato gratuito, soggetto coobbligato è il proprietario degli immobili.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è, per il primo semestre dell'anno di riferimento, quello risultante al 1° gennaio; per il secondo semestre dell'anno di riferimento è quello risultante al 1° luglio.

Per le utenze domestiche a disposizione, il numero degli occupanti si presume pari a uno, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.10.

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.

In ogni caso, per ciascun immobile soggetto a TARI il minimo di occupanti è pari a uno.

Nel caso di minori in affidamento, di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e dichiarata.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 4 - Superficie assoggettabile

1. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano:

- Tutte le superfici coperte, da calcolarsi a metro quadro, relative a locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico – edilizio, fatta eccezione per quelli di cui alle esclusioni previste nel successivo art. 5;

- Le aree scoperte operative, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività, quali le aree di stoccaggio di materiali o di prodotti, in riferimento alle superfici operative delle stesse, comprese quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali (anche se da questi separati) al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo, ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

- Le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;

3. La superficie per i fabbricati viene misurata al netto dei muri e per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES.

5. Per i ricoveri attrezzi agricoli e depositi agricoli situati nel centro abitato utilizzati da imprenditori agricoli regolarmente iscritti alla CCIAA, la TARI si applica limitatamente alla parte fissa del tributo.

6. Per i distributori di carburante sono assoggettati al tributo i locali adibiti a magazzini ed uffici, l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 (venti) mq per colonnina di erogazione.

7. Per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'AIRE, è applicata una riduzione pari a due terzi sulla parte fissa del tributo. A tal fine è fatto obbligo presentare apposita dichiarazione.

In ogni caso il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 10, se le superfici già dichiarate o accertate abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 5 - Esclusioni dall'applicazione del tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) fabbricati oggetto di ristrutturazione o altri interventi edilizi purché siano rilasciate licenze, concessioni, o sia presentata SCIA, limitatamente al periodo di validità dei suddetti provvedimenti, tali da comportare l'inutilizzabilità totale del fabbricato e quindi la non idoneità alla produzione di rifiuti. A tal fine occorre presentare idonea documentazione: come dichiarazione di inizio e fine lavori sottoscritta dal Direttore dei Lavori, descrizione della tipologia dei lavori svolti, estremi del protocollo o copia degli atti presentati ai Servizi competenti del Comune.

La domanda di discarico dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'avvio dei lavori onde consentire al Servizio Tributi di effettuare dei sopralluoghi, se necessari, e dovrà essere completata entro il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori. I lavori svolti in economia o attestazioni fatte da muratori e/o imprese non sono ritenuti validi per eventuali discarichi;

e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

f) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Dlgs 3 aprile 2006, N°152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Sono assimilate ai rifiuti urbani, le seguenti **sostanze di cui all'allegato A)** del presente regolamento.

Art. 7 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Il Comune può richiedere documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Art. 8 Riduzioni per recupero utenze non domestiche

Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della quota variabile del tributo.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 30 giugno dell'anno successivo, con apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Dlgs 152/2006, relativi ai

rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento.

Le riduzioni suindicate verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 9 Zone non servite

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la parte fissa del tributo da applicare è ridotto in misura del:

a. 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 200 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore o pari a 1500 metri lineari;

b. 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).

Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private.

Art. 10 Obbligo di dichiarazione

I soggetti passivi del tributo hanno l'obbligo di dichiarare qualunque evento abbia effetto sull'applicazione del tributo: inizio, variazione o cessazione utenza.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 (**novanta**) giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno decorrono, ai fini dell'applicazione del tributo, dal giorno in cui si è verificato l'evento, **ad eccezione delle variazioni del numero di occupanti.**

La dichiarazione, sempre accompagnata dal documento di identità del dichiarante, può essere consegnata scegliendo una delle seguenti modalità:

- direttamente al Comune (uffici URP e Protocollo);
- tramite il servizio postale con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale);
- via Posta Elettronica Certificata.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio tramite PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 11 Esenzioni

Sono esenti dal tributo gli edifici Comunali e gli edifici adibiti al culto pubblico.

Tali esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa.

Art. 12 Decorrenza dell'obbligazione tributaria

Per ogni anno solare il tributo è dovuto in base ai mesi di occupazione o conduzione dei locali ed aree, con decorrenza dalla data di assoggettamento a tributo.

Art. 13 Rimborsi e compensazione

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo di notifica di avvisi di accertamento.

Art. 14 Importo minimo.

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad € 2,00.

Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore o uguale al suddetto limite.

Art. 15 TARI giornaliera

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La TARI giornaliera:

- è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione;
- è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del **50%** con un minimo di Euro 0,50 per commercio beni non deperibili, Euro 1,00 per commercio beni deperibili;
- si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative alla TARI annuale.

E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa dovuta.

Art. 16 Norme transitorie e finali

Sono considerate valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU/TARES, qualora queste non siano sufficienti, saranno inviate apposite richieste agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 212/2000.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/1997)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/2003)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al DPR 254/03.

18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.

18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.

20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 07 rifiuti ingombranti

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club